

Contrasto al bullismo, le misure educative non sempre bastano

Dopo il caso di Senigallia. Le sentenze dei giudici chiariscono che, in caso di omessa denuncia, per il dirigente scolastico possono esserci anche profili di responsabilità penale oltre che civile e disciplinare

Marisa Marraffino

La responsabilità dei dirigenti scolastici nei casi di bullismo è finita al centro di numerose sentenze che certificano, di fatto, il fallimento di un approccio educativo lassista. Un tema che è tornato di stretta attualità nelle scorse settimane in seguito alla tragica vicenda di Senigallia, dove il 15enne Leonardo Calcina si è tolto la vita con la pistola del padre, vigile urbano, dopo avere segnalato ripetuti atti di bullismo da parte di tre compagni di classe.

In genere l'inerzia degli istituti scolastici pesa sulle responsabilità, con ricadute dirette sulla sicurezza degli alunni. Così la giurisprudenza arriva a indicare le linee guida di intervento in caso di segnalazioni da parte di insegnanti e genitori.

L'azione dovrebbe essere parametrata in base alla gravità dei fatti: si va dall'attivazione di percorsi educativi e informativi, fino alla sospensione degli autori delle vessazioni o al cambio di classe per la vittima che, in ogni caso, non deve essere lasciata da sola.

La responsabilità degli insegnanti è di natura extra-contrattuale affinché ciascuno studente non arrechi danno ai compagni o ad altri soggetti ma è anche di natura contrattuale, in virtù del rapporto di affidamento che impone un dovere di vigilare sull'in-

columità dei singoli studenti.

Sul dirigente scolastico non gravano compiti di vigilanza diretta sugli alunni, ma obblighi di organizzazione e controllo sull'attività di tutti gli operatori scolastici, oltre a precisi doveri di custodia. Per evitare una responsabilità da fatto illecito il preside deve quindi mettere in campo ogni misura organizzativa per garantire la sicurezza dell'ambiente scolastico e arginare così la cosiddetta "culpa in organizzando".

La legge 71/2017, così come modificata dalla legge 70/2024, detta delle precise linee di condotta per i dirigenti che vengano a conoscenza di episodi di bullismo.

Su di loro incombe il preciso obbligo di attivare idonei percorsi educativi, informando tempestivamente i genitori dei minori coinvolti, anche con l'eventuale coinvolgimento dell'intera classe. Nei casi più gravi e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo non siano risultate efficaci, il dirigente dovrà riferire alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative.

Il decreto ministeriale 18/2021



Il preside non ha la vigilanza diretta sugli alunni, ma l'obbligo di organizzazione e il dovere di custodia

prevede espressamente che, in caso di segnalazioni, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima e suggerisce, in presenza di episodi sospetti, una serie di colloqui con la stessa, i presunti autori di bullismo e il coinvolgimento di tutti i genitori.

La responsabilità del dirigente viaggia su un triplice binario. Da una parte quello civilistico, relativo al risarcimento danni in favore della vittima, ma nei casi di scuole pubbliche e di reati procedibili d'ufficio, la mancata segnalazione alle autorità può far scattare anche precise responsabilità penali per il reato di omessa denuncia. Infine, non sono da escludersi precise responsabilità disciplinari (su cui si vedano le massime a fianco).

Eppure, se le norme sono chiare ancora troppo spesso le segnalazioni, soprattutto dei genitori, cadono nel vuoto, costringendo le vittime a cambiare scuola o, peggio ancora, a rinunciare agli studi.

Lo dimostrano le numerose sentenze che negli ultimi anni delineano uno scenario tutt'altro che rassicurante. Nelle varie pronunce si legge di atteggiamenti di «reticenza» da parte delle scuole e ancora di «catene di errori e di omissioni».

Si va dal dirigente che, venuto a conoscenza degli episodi di prevaricazione, non avverte il referente scolastico contro il bullismo fino a

chi si limita a disporre note scritte a fronte di ripetuti casi di aggressioni fisiche e verbali. Infine ci sono anche dirigenti che in udienza dichiarano di non aver mai letto il Regolamento di istituto.

Tutti comportamenti che denotano spesso un'inerzia degli istituti scolastici che sfocia in aggressioni gravi e reiterate.

Negli atti di causa confluiscono così testimonianze e videoriprese di classi senza controllo, con studenti che stanno in piedi, lontano dai loro banchi e insegnanti che faticano a farsi sentire (Tribunale di Firenze, sentenza del 28 ottobre 2022). In questi casi gli interventi del dirigente scolastico non possono limitarsi a una sorveglianza passiva che può portare a un aggravamento della situazione.

Necessaria anche la collaborazione degli adulti di riferimento, soprattutto dei genitori delle vittime e degli autori che in diversi casi finiscono al centro delle pronunce dei giudici per aver alimentato la conflittualità tra i figli o per non essersi presentati agli incontri educativi promossi dalle scuole.

A restare sullo sfondo della contesa tra adulti sono spesso proprio gli studenti, che non devono essere lasciati da soli a risolvere il conflitto (Così Tribunale di Bologna, sentenza del 17 agosto 2024).